



# STATUTO

valore<sup>D</sup>

**Allegato "E" al n. 36485/18211 di Repertorio**

**STATUTO**

**Art. 1. Costituzione**

È costituita a tempo indeterminato un'associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in Italia.

L'associazione è fondata nel 2009 dalle aziende: AstraZeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc. Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di associato fondatore aggiunto.

**Art. 2. Denominazione**

L'associazione assume la denominazione di

**"Valore D".**

**Art. 3. Finalità, scopo e durata**

L'associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità - con particolare focus sull'equilibrio di genere e la promozione del talento femminile all'interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita; tale cessazione sarà accertata con delibera assembleare, con le maggioranze di cui al successivo articolo 11.

**Art. 4. Attività**

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze, condivisioni e rapporti di collaborazione fra gli associati;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità e delle pratiche per valorizzare tutti i talenti, a prescindere da genere, cultura, etnia, età, religione e ogni altra diversità;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli enti pubblici, di progetti, strutture, iniziative per l'attrazione, sviluppo e ritenzione dei talenti femminili in azienda e per la promozione di una cultura inclusiva;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di

"benchmarking" e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché di ricerche, studi e pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni per promuovere una cultura inclusiva, senza stereotipi e discriminazioni;

- sviluppo di attività mirate a realizzare la parità di genere a tutti i livelli di inquadramento e responsabilità attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di "mentorship" e "role modeling");

- offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano intraprendere un percorso di valorizzazione delle diversità attraverso la creazione di strutture di governance, processi e programmi di sviluppo finalizzati a favorire la cultura dell'inclusione, la gestione delle diversità e la promozione della parità di genere;

- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, webinar, corsi universitari, riunioni, mostre, concorsi, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'associazione – nel rispetto delle proprie finalità - potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

#### **Art. 5. Sede**

L'associazione ha sede a Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria e deve essere comunicata all'Autorità di vigilanza entro 30 giorni.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

#### **Art. 6. Associati**

Possono essere associati le persone giuridiche, pubbliche e private, con e senza scopo di lucro, comprese le società, le quali condividano le finalità associative.

Gli associati possono essere distinti tra:

- Ambassador;
- Sostenitori;
- Ordinari;
- Junior.

Sono associati Ambassador le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Sostenitori.

Sono associati Sostenitori le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura

maggior rispetto a quello degli associati Ordinari.

Sono associati Junior le persone giuridiche, non multinazionali, che per la limitata connotazione dimensionale e di fatturato beneficiano di una riduzione rispetto alla quota associativa prevista per gli associati Ordinari. Il consiglio direttivo potrà definire un limite massimo temporale per beneficiare di questa riduzione nonché i criteri dimensionali per accedere.

Sono associati Ordinari le persone giuridiche diverse dalle precedenti categorie.

L'ammontare delle quote associative per le diverse tipologie di associati viene determinato con delibera dal consiglio direttivo.

Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7. Amici/che dell'Associazione e Presidenti emeriti/e**

È possibile attribuire a persone fisiche e giuridiche la qualifica di "Amici/che dell'Associazione", nominati/e dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente. È Amico/a dell'Associazione la persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che si sia particolarmente distinta per la propria attività nella promozione e nello sviluppo di iniziative volte alla crescita dei ruoli di direzione al femminile, ovvero che sia riconosciuta come modello di riferimento per l'applicazione dei valori promossi dall'Associazione, oppure che – condividendone le finalità – abbia fattivamente partecipato alle iniziative promozionali della stessa.

L'Amico/a dell'Associazione può partecipare, senza diritto di voto né di intervento, all'Assemblea dell'Associazione e alle iniziative dalla stessa promosse, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione assumono la qualifica di Presidente emerito/a. Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi ai/alle Presidenti emeriti/e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 8. Modalità di ammissione e dismissione**

Si diventa associato presentando la domanda di ammissione, che prevede l'accettazione delle regole del presente statuto e, qualora il consiglio direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità verrà stabilita ogni anno dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Fino a che detta designazione non intervenga, si intendono tacitamente designati, l'amministratore unico o ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'associato.

L'associato potrà anche indicare come designato anziché il nominativo di una persona fisica, il ruolo ricoperto dallo stesso (per esempio: "Direttore Risorse Umane")

proposto.

Le persone fisiche e/o i ruoli delegati dall'associato sono in ogni momento da esso liberamente revocabili e sostituibili con altre persone fisiche o con altri ruoli.

Gli associati sono tenuti ad informare tempestivamente l'associazione nel caso in cui la persona delegata a rappresentarli venga sostituita ed a fornire il nome ed i recapiti del sostituto o, nel caso in cui l'associato abbia comunicato soltanto il ruolo, a comunicare il nuovo ruolo designato.

Il consiglio direttivo ha la possibilità di accogliere o meno le domande di ammissione, tenuto conto dello scopo dell'associazione.

L'associato che intenda recedere dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Gli associati possono essere esclusi dall'associazione in seguito a decisione dell'assemblea, per una delle seguenti cause:

- a) grave e reiterato ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) mancato assolvimento dei doveri fondamentali derivanti dalla condizione di associato;
- c) estinzione del soggetto giuridico.

L'esclusione dall'associazione non comporta la restituzione delle quote pagate né fa venire meno l'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Lo status di associato non è trasmissibile.

### **Art. 9. Diritti degli associati**

Il pagamento della quota associativa consente agli associati l'esercizio dei diritti sociali in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.

Apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo potrà regolare la fruizione, da parte degli associati, dei servizi compresi nella quota associativa annuale (di seguito i "Servizi Accessori").

### **Art. 10. Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite. Tali quote annuali sono destinate a sostenere, insieme ad ogni eventuale altro provento, i costi di gestione dell'associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice etico e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

### **Art. 11. Organi dell'associazione**

1. Sono organi dell'associazione:
  - a. l'assemblea degli associati:

- b. il consiglio direttivo;
- c. il/la presidente e i/le vicepresidenti;
- d. il comitato etico;
- e. l'organo di controllo.

2. Al presidente e ai revisori possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 12. L'assemblea degli associati**

1. Essa è composta da tutti gli associati, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'assemblea può essere altresì convocata in caso di necessità qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o un terzo dei membri del consiglio direttivo o, comunque, allorché lo ritenga opportuno il/la presidente del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi località, purché in Italia, ovvero in via telematica. La convocazione degli associati in assemblea deve essere fatta per iscritto, dal consiglio direttivo, a mezzo di telefax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.
3. L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale o da notaio.
4. Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale dell'associazione. L'associato può farsi rappresentare in assemblea previo rilascio di una delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. Ciascun delegato può essere portatore di non più di 15 deleghe.
5. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
6. Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto.
7. L'assemblea ordinaria delibera in ordine all'approvazione del bilancio, in ordine alle cariche sociali e su ogni altra materia che il consiglio direttivo ritenga di sottoporre all'assemblea degli associati.

8. L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno mentre, in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
9. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, ma, in ordine alle modifiche dello statuto, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.
10. Per l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.
11. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al/alla presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, da effettuarsi anche con strumenti telematici, sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. Le decisioni degli associati possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o telematica.

### **Art. 13 Il consiglio direttivo**

1. È l'organo di gestione dell'associazione ed è composto in sede di nomina da minimo 15 a massimo 20 membri, incluso il/la presidente. Può essere composto fino ad un massimo di 21 membri nell'ipotesi di cui al successivo comma 19.
2. Le elezioni avvengono mediante presentazione di liste, con le modalità che seguono.
3. Nell'anno solare di scadenza del consiglio in carica entro la fine del mese di aprile ciascun associato in regola con il pagamento della quota può presentare, in forma telematica, un programma di governo dell'associazione per il successivo triennio contenente, altresì l'indicazione del/della candidato/a capolista alla carica di Presidente e l'elenco dei candidati consiglieri predisposto ai sensi del successivo comma 4. (di seguito il "programma")
4. La lista deve indicare (i) il/la candidato/a capolista che potrà essere interno all'organizzazione di una delle aziende associate ai sensi del successivo comma 5 (capolista interno) o esterno all'organizzazione delle aziende associate (Capolista esterno) - (ii) un numero di candidati compreso tra 15 e 19, di cui almeno un terzo e al massimo un mezzo (arrotondati per difetto) dovranno essere selezionati tra i membri del consiglio in carica (iii) almeno ulteriori tre candidati che potranno essere cooptati dal Consiglio nell'ipotesi di cui ai successivi commi 15 e 16.

5. La lista dovrà indicare, accanto al nome di ciascun candidato/a, quello dell'associato che esprime il candidato medesimo. Uno stesso candidato non può essere presente in più liste. L'associazione provvederà ad inviare tramite e-mail le liste ricevute a tutte le aziende associate.
6. I/Le candidati/e – ad esclusione del/la candidato/a capolista esterno/a- devono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con una persona giuridica associata e - per quanto possibile - dovranno essere espressione di associati diversi per settore di attività, dimensioni, aziende multinazionali e nazionali. La lista dei candidati deve essere formata tenendo conto del criterio della diversità.
7. I programmi presentati verranno pubblicati sul sito dell'associazione entro la seconda settimana di maggio in modo da consentirne la visione da parte di tutti gli associati. Nel corso del mese di maggio l'associazione inviterà gli associati ad una riunione (che potrà svolgersi anche in modalità telematica) nella quale i candidati avranno la possibilità di presentare il Programma.
8. Qualora i programmi presentati siano più di due, entro la seconda settimana di giugno, ciascun associato verrà invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei programmi pubblicati, da trasmettere all'associazione mediante posta elettronica o in via telematica. I due programmi che avranno ricevuto più consensi saranno trasmessi a tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio direttivo che dovrà svolgersi entro il 30 giugno.
9. Risultano eletti consiglieri i candidati della lista che riceverà più voti in assemblea.
10. È nominato/a presidente dell'associazione il/la primo/a candidato/a indicato/a nella lista (capolista) che ha ricevuto il maggior numero di voti e vice-presidente il/ secondo/a candidato/a nella lista. Potrà essere nominato/a vice-presidente anche il/la terzo/a candidato/a nella lista se indicato/a come tale dal/dalla capolista.
11. Qualora venga eletto presidente un/a candidato/a capolista esterno, egli/ella si impegna a favorire l'adesione a Valore D dell'azienda o della persona giuridica con cui intrattiene un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.
12. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il/la consigliere/a che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.
13. Il consiglio direttivo dura in carica 3 esercizi fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica e, in ogni caso, fino alla nomina del successivo consiglio direttivo.
14. Il/la presidente potrà ricoprire la carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Non computa al tal fine qualora il mandato abbia avuto una durata inferiore a 18 mesi. L'azienda che esprime il/la consigliere/a potrà restare in

- consiglio direttivo per un massimo di tre mandati consecutivi.
15. In caso venga meno il rapporto di lavoro dipendente o collaborazione tra il/la consigliere/a che non ricopre la carica di presidente e l'associato che lo aveva espresso, come pure nei casi di dimissioni, decadenza o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del consiglio direttivo, il consiglio richiede all'associato un nuovo nominativo. Qualora l'associato non provveda entro 60 giorni o non ritenga di avere un nominativo da segnalare, il sostituto verrà nominato dal consiglio, il quale sceglierà, ove possibile, fra i candidati non eletti dalla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
  16. Nel caso in cui cessi di appartenere all'associazione un associato che aveva espresso un/una consigliere/a in carica che non ricopre la carica di presidente, quest'ultimo decade ed il consiglio provvede a cooptare un nuovo membro scegliendolo ove possibile tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.
  17. In tutti i casi di cui sopra, il/la sostituto/a eserciterà le sue funzioni fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio direttivo.
  18. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione a qualsivoglia titolo intercorrente tra il/la presidente del consiglio direttivo e l'associato che lo ha indicato come capolista interno, il consiglio direttivo, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'associazione, può deliberare di confermare il/la presidente nella sua carica previa acquisizione, nel più breve tempo possibile, della disponibilità del/della medesimo/a presidente a concludere il proprio mandato.
  19. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18, qualora venga confermato il presidente in carica, al fine di garantire che i componenti del consiglio direttivo siano espressione della pluralità degli associati nel rispetto della volontà dell'assemblea il consiglio direttivo richiede all'associato che aveva indicato il/la presidente (capolista interno) di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica. In tal caso, il Consiglio potrà essere composto fino a 21 componenti.
  20. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18 qualora non venga confermato il/la presidente in carica ovvero in caso di dimissioni, decadenza o impossibilità del/della presidente ad esercitare le proprie funzioni, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, eleggendolo/a al proprio interno, tra i/le consiglieri/e che hanno manifestato la volontà di candidarsi.
  21. Nell'ipotesi di cui al precedente comma se il presidente venuto meno era stato candidato da un'azienda associata il consiglio direttivo richiederà in ogni caso all'associato che aveva indicato il/la presidente di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica, diversamente al fine di ricostituire il numero di componenti del consiglio individuato dall'assemblea il consiglio provvede a cooptare un nuovo

membro scegliendolo ove possibile tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.

22. I/le consiglieri/e possono candidarsi alla Presidenza entro 7 giorni dal momento in cui è resa nota, a cura del/della vice-presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice presidente più anziano/a di età, le dimissioni o l'impossibilità del/della presidente ad esercitare la sua funzione. L'elezione si svolgerà entro 5 giorni dalla raccolta delle candidature. In tal caso la decisione del consiglio può essere adottata anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso/voto espresso per iscritto anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. La procedura di consultazione scritta, e di acquisizione del consenso espresso per iscritto (anche mediante mezzi elettronici) non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun consigliere/a il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
23. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica. Dai documenti sottoscritti dai/dalle consiglieri/e devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione. Risulta eletto/a presidente colui/colei che ha ricevuto la maggioranza dei voti.
24. Il/la presidente nominato/a in sostituzione di quello cessato scade insieme al consiglio direttivo alla fine dei 3 anni di mandato. Fintanto che il/la nuovo/a presidente non sarà nominato/a o confermato/a secondo la procedura di cui sopra, la presidenza verrà affidata «ad interim» al/alla vice-presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice-presidente più anziano/a di età.
25. Al/la presidente dell'associazione potrà essere riconosciuto un emolumento determinato dal consiglio direttivo in proporzione all'attività svolte, a alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative vigenti, tenendo conto della natura di ente senza scopo di lucro dell'Associazione e dei principi di equilibrio e sostenibilità economica.
26. Resta ferma la facoltà del/della presidente di rinunciare totalmente o parzialmente all'emolumento, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

#### **Art. 14 Le riunioni del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal/dalla presidente con avviso scritto inviato con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione (telex, e-mail ecc...) contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga

- esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
2. Il libro dei verbali è conservato presso la sede dell'associazione.
  3. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno/una dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale. Ciascun membro del consiglio direttivo esprime un voto.
  4. È ammessa, alle stesse condizioni previste per l'assemblea, la partecipazione in audio/video conferenza.
  5. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.
  6. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare dal verbale firmato dal/dalla presidente e dal/dalla direttore/direttrice generale.
  7. Sono di competenza del consiglio direttivo:
    - a) la scelta del/della direttore/direttrice generale dell'associazione;
    - b) la redazione e la presentazione all'assemblea degli associati della relazione sull'attività dell'associazione e sul bilancio annuale consuntivo; bilanci e relazioni devono essere a disposizione degli associati presso gli uffici dell'associazione accompagnati da una relazione del collegio dei revisori;
    - c) l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività dell'associazione e non riservata all'assemblea degli associati;
    - d) la determinazione della quota annuale che ciascun associato deve versare e le eventuali esenzioni;
    - e) la determinazione dei poteri del/della direttore/direttrice generale eccedenti l'ordinaria amministrazione e la sua remunerazione;
    - f) l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti dipendenti dell'associazione;
    - g) l'eventuale emolumento al/la presidente (art.13 comma 25);
    - h) la nomina di comitati ai sensi del successivo paragrafo;
    - i) la redazione dei regolamenti interni;
    - l) la definizione dell'indirizzo strategico dell'associazione nel triennio di riferimento.
  8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato di Presidenza composto da massimo cinque membri tra cui il/la presidente, i/le vice presidenti, il/la direttore/trice generale che partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.
  9. Le decisioni del Consiglio Direttivo relative all'ordinaria amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

### **Art 15 – Il comitato etico**

Il consiglio direttivo istituisce al proprio interno il comitato etico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. vigilare sul rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e riferire annualmente al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta;
- b. ricevere segnalazioni di presunte violazioni del codice etico;
- c. effettuare gli accertamenti necessari sulle segnalazioni ricevute e, in caso di violazione, riferire al Consiglio Direttivo, formulando proposte di eventuali provvedimenti correttivi da adottare in conformità con lo Statuto;
- d. ricevere segnalazioni relative a potenziali conflitti di interesse;
- e. proporre al Consiglio Direttivo eventuali revisioni del Codice Etico e delle procedure correlate;
- f. esprimere un parere non vincolante sulle candidature alla presidenza, valutandone la coerenza con il profilo ideale del/la presidente, con particolare riferimento alle caratteristiche personali, alle competenze professionali e all'esperienza maturata.

### **Art. 16 L'organo di controllo**

1. L'organo di controllo è composto dal/dalla presidente del collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti. L'organo di controllo è eletto dall'assemblea degli associati tra soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed il mandato ha termine alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica. Il ruolo di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di presidente, consigliere direttivo e direttore/direttrice generale.
3. Spetta all'organo di controllo la vigilanza:
  - a) sulla corretta amministrazione dell'associazione,
  - b) sull'osservanza della legge e dello statuto,
  - c) sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio,
4. L'organo di controllo presenta annualmente al consiglio direttivo e all'assemblea una relazione sui risultati dell'attività di controllo compiuta.
5. L'organo di controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Almeno un/una componente dell'organo di controllo assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
7. In caso di rinuncia, decadenza o di morte di uno dei/delle componenti dell'organo di controllo, subentrano i/le supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I/le nuovi/e

nominati/e restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il collegio dei revisori.

8. In caso di rinuncia, decadenza o di morte del/della presidente dell'organo di controllo, la presidenza sarà assunta sino alla successiva assemblea dal/dalla componente del collegio dei revisori più anziano/a.
9. Se con i/le componenti supplenti non si completa l'organo di controllo, deve essere convocata l'assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
10. La revisione legale deve essere affidata all'organo di controllo o a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 17. I Comitati**

1. Il consiglio direttivo può costituire uno o più comitati interni (fino ad un massimo di 5) volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'associazione. I comitati interni operano con funzioni propositive e di consulenza nei limiti del presente statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio direttivo.
2. Ogni comitato deve essere costituito da almeno 1 rappresentante del consiglio.
3. Il consiglio direttivo individua tra i/le componenti del comitato, a sua discrezione, un/una presidente del comitato stesso, che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il consiglio direttivo.
4. La durata in carica del comitato sarà stabilita all'atto della costituzione.
5. Per il miglior funzionamento del comitato il consiglio direttivo potrà emanare, di volta in volta, norme relative alla sua organizzazione secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno, anche in forma di regolamento.

#### **Art. 18. Poteri del/della presidente, dei/delle vice-presidenti e del/la direttore/trice generale**

Il/la presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

Il/la vice-presidente, o i/le vice-presidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili di eventuali uffici dell'associazione dislocati sul territorio.

Il/la direttore/trice generale è incaricato del funzionamento operativo dell'associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca deleghe ulteriori.

Il consiglio direttivo ha facoltà di determinare l'organizzazione interna dell'associazione, considerando e definendo la distribuzione delle funzioni tra presidente e direttore/trice generale, al fine di adeguare l'assetto dei poteri alle esigenze operative ed esecutive dell'associazione.

#### **Art. 19 Esercizi sociali e bilanci**

L'esercizio sociale è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'assemblea insieme alla relazione del collegio dei revisori ed è depositato presso la sede centrale dell'associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea generale, perché gli associati possano prenderne visione.

Agli associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale della associazione.

### **Art. 20 Scioglimento della associazione**

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge e dallo statuto sociale, lo scioglimento è deliberato – ovvero accertato - dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11; la medesima assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

### **Art. 21. Disposizioni finali**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

F.to:

Monica De Paoli

Cristiana Scelza